

Al Registro Italiano Veicoli Storici
R.I.V.S.
Galleria Ognissanti, 26
35129 PADOVA
presidenza@rivs.it

Prot. n. A1. 2024.0012542

Risoluzione n. 1/2024

Oggetto: Esenzione dal pagamento della tassa auto per i veicoli iscritti al Registro Italiano Veicoli Storici – R.I.V.S. Art. 48, comma 4 bis, l.r. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali”, come modificato dall’art. 4 della l.r. 29 dicembre 2023, n. 9.

Quadro generale

Il legislatore regionale, con la modifica del comma 4 bis all’art. 48 della l.r. n. 10/2003, ha voluto ampliare la tutela del patrimonio rappresentato dai veicoli storici attraverso il coinvolgimento del Registro Italiano Veicoli Storici – R.I.V.S. per i veicoli, tra 20 e 29 anni dalla costruzione, in esso iscritti.

Il vincolo dell’iscrizione al R.I.V.S. garantisce pertanto l’effettivo interesse storico del veicolo abbinando, inoltre, la condizione di storicità del veicolo al soggetto obbligato al pagamento della tassa automobilistica attraverso l’associazione di quest’ultimo al club tenentario del Registro secondo il relativo regolamento di funzionamento.

Inoltre, l’analisi tecnica del singolo veicolo, l’uso estremamente moderato dello stesso e non finalizzato ad esigenze di mobilità quotidiana, un’adeguata e costante attività di manutenzione e conservazione, costituiscono ulteriori indici per l’individuazione dei veicoli di reale interesse e valore storico, che si può presumere vengano conservati per reali finalità di collezionismo e di tutela del patrimonio motoristico storico. Il regolamento di funzionamento del Registro Italiano Veicoli Storici prevede, comunque, la verifica tecnica dei veicoli aspiranti all’iscrizione, escludendo così quei veicoli

che, per mancata manutenzione o degrado, non rispettano i requisiti di storicità precedentemente illustrati.

Obblighi

A fronte della modalità automatica (art. 48, comma 4, l.r. 10/2003) prevista per i veicoli iscritti ai Registri storici di cui all'articolo 60 del Codice della Strada, per i veicoli iscritti al R.I.V.S. la fruizione del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta attraverso un procedimento ad istanza di parte, come prescritto al comma 4 bis, dell'articolo 48 della già richiamata l.r. n. 10/2003.

Pertanto, gli interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata da documentazione attestante l'iscrizione del veicolo nonché l'associazione del soggetto obbligato al pagamento della tassa auto al club tenentario del Registro. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al club tenentario del Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento.

Effetti e decorrenza del beneficio

L'iscrizione al Registro Italiano Veicoli Storici produrrà i suoi effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza in quanto assimilata alla variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo ai sensi dell'art. 38, comma 9, della l.r. n. 10/2003.

Al fine di non pregiudicare la fruizione del beneficio al compimento del 20° anno dalla costruzione, la relativa istanza di esenzione potrà essere presentata entro il terzo mese successivo al compimento del 20° anno, consentendo il riconoscimento dell'esenzione dalla tassa auto dal periodo di imposta in corso.

Effetti e decorrenza del beneficio in sede di prima applicazione dell'art. 48, comma 4bis, l.r. n. 10/2003.

In sede di prima applicazione del comma 4bis dell'art. 48 della l.r. 10/2003, come modificato dall'art. 4, della l.r. 29 dicembre 2023, n. 9, i veicoli precedentemente iscritti nel Registro Italiano Veicoli Storici – R.I.V.S. potranno beneficiare dell'esenzione, con decorrenza dal relativo primo periodo di imposta dell'anno 2024, a condizione che l'istanza venga presentata **entro il 31 maggio del medesimo anno 2024**. In caso di presentazione dell'istanza successivamente a tale data, la decorrenza degli effetti seguirà la regola generale stabilita all'art. 38, comma 9, della l.r. n. 10/2003, cui la presentazione dell'istanza di esenzione viene assimilata in quanto variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo.

In allegato modulo istanza

Milano, 8 gennaio 2024

UO Tutela delle Entrate Tributarie Regionali
Il Dirigente
- Michele Colosimo -